

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
STATUTO CONFEDERALE

Preambolo

La cooperazione è una componente del processo economico e sociale moderno.

La Costituzione della Repubblica Italiana sanziona questo principio riconoscendo la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità ed impegnando lo Stato a promuoverla ed a favorirne l'incremento.

La cooperazione che si ispira ai principi della scuola sociale cristiana:

- valorizzando la persona umana;
- integrando l'iniziativa del singolo con la realizzazione, su base volontaria, del libero principio associativo;
- assicurando il suo inserimento nella vita economica e sociale, presta un concorso insostituibile all'organizzazione di una compiuta società democratica.

Gli aspetti attuali della società italiana mostrano il segno di deficienze e squilibri strutturali ancora profondi, dal che sorge l'anelito al conseguimento di una più sollecita ed integrale giustizia nei rapporti sociali.

Ciò postula l'apporto irrinunciabile di un Movimento cooperativo altamente ispirato, profondamente convinto della modernità della sua funzione e solidamente organizzato su basi di autentica ed immanente mutualità.

La cooperazione espressa dai principi della scuola sociale cristiana realizza, sul piano concreto, l'ideale della più elevata umana fraternità, ponendosi con finalità proprie e permanenti quale strumento di trasformazione delle strutture sociali.

Componente armonizzatrice del processo e del progresso economico, questa cooperazione, fortemente caratterizzata, si costituisce ed opera al di fuori e al di sopra delle lotte di classe di cui respinge la finalità ed i metodi.

Essa conferisce il massimo impulso alla solidarietà fra i consumatori e fra i produttori:

- per la loro formazione spirituale e sociale;

- per la loro emancipazione da ogni condizione proletaria e per il raggiungimento della proprietà familiare;
- per la piena e democratica loro partecipazione al controllo ed alla gestione dei mezzi di produzione e di scambio;
- per la loro presenza sempre più cosciente ed attiva nella vita economica nazionale ed internazionale;
- per la loro preparazione civica all'acquisizione sempre maggiore di consapevoli responsabilità amministrative e politiche.

Il Movimento cooperativo, nelle prospettive che si presentano alla società democratica attuale ed in specie alla rinata democrazia italiana, si manifesta come un elemento dinamico di espansione economico-sociale che può conseguire tutte le proprie mete solo attraverso forme idonee di integrazione orizzontale e verticale.

L'allargamento dei mercati, l'adozione di nuove tecniche produttive, l'avvento dei moderni processi distributivi richiedono ai cooperatori cristiani, in modo categorico, la rinuncia ad ogni esclusivismo particolaristico, ad ogni frammentarietà di iniziative e l'incontro ed il coordinamento di tutte le loro forze per attribuire al Movimento, nei suoi vari settori, dimensioni economiche e capacità sufficienti a superare le difficoltà di ogni congiuntura ed a fronteggiare l'invadenza dei monopoli privati e pubblici.

Nell'unione di tutti, nella solidarietà dell'impegno, si realizza, in concreta espressione cooperativistica, il motto evangelico che libera gli uomini, attraverso la fraterna e concorde volontà comune, dall'ingiustizia sociale e determina le condizioni del benessere e della pace.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, FINALITA', FUNZIONI

ART. 1

LA CONFEDERAZIONE

1. La Confederazione Cooperative Italiane è Associazione Nazionale Autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del Movimento cooperativo, senza fini di

lucro, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e delle imprese sociali. Essa ispira la sua azione ai principi e alla tradizione sociale cristiana ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di solidarietà economica e sociale, di libertà e di partecipazione.

2. La Confederazione ha sede in Roma.
3. Il suo organo ufficiale di informazione è "Italia Cooperativa".
4. La denominazione abbreviata è "Confcooperative".

ART. 2

FINALITA' DELLA CONFCOOPERATIVE ED ESERCIZIO DI FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO

1. La Confederazione si propone le seguenti finalità:
 - a) la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi e mutualistici;
 - b) la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina delle imprese sociali;
 - c) la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici in Italia ed all'estero degli enti cooperativi e mutualistici e dei loro associati e delle imprese sociali;
 - d) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali, quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali e della coesione sociale;
 - e) lo sviluppo della coscienza cooperativa, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione cooperativa ed imprenditoriale dei soci e amministratori degli enti aderenti, alla formazione professionale dei quadri, tecnici e altri lavoratori addetti degli enti stessi, nonché alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
 - f) lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell'imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione associativa;
 - g) la promozione della crescita del movimento cooperativo e delle imprese sociali in

particolare nei Paesi in via di sviluppo e di recente ordinamento democratico;

- h) la preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e dei cittadini in genere all'acquisizione ed alla gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;
- i) l'attuazione ad ogni livello dell'assistenza amministrativa, legale, tecnico-economica la cessione delle pubblicazioni riguardanti i contratti di lavoro nonché l'assistenza in materia di applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro nonché la formazione agli enti aderenti, anche mediante adeguate forme di revisione e di monitoraggio, realizzate d'iniziativa dell'organizzazione, come espressione del principio dell'autocontrollo e come strumento permanente di perfezionamento gestionale;
- l) la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione, anche ai fini di interesse generale;
- m) la promozione, la cura e la valorizzazione, attraverso le opportune attività di comunicazione, dell'immagine della cooperazione nel Paese.

2. Per il conseguimento delle finalità predette, la Confederazione potrà:

- avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
- stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca nonché partecipare ad enti ed organizzazioni italiane, straniere ed internazionali aventi scopi affini.

3. La Confederazione esercita le funzioni demandate da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici; cura in particolare l'esecuzione delle ispezioni ordinarie stabilite dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, sue successive norme modificative e relative disposizioni di attuazione.

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 3

ENTI ASSOCIATI -

ADESIONI EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

1. La Confederazione è costituita da enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e da imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto del comma 4° e seguenti del presente articolo.
2. Può essere consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l'adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.
3. Può essere altresì consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l'adesione di enti ed organismi con finalità solidaristiche o che esplicino attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali, o che comunque ne favoriscano l'incremento.
4. Gli enti di cui ai commi precedenti aderiscono per il tramite delle unioni territoriali o delle federazioni nazionali o direttamente alla Confederazione nazionale.
5. Apposite norme regolamentari stabiliranno le procedure di adesione.
6. Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.
7. Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui all' art. 2, comma 1, lett. i) e per l'adozione delle misure conseguenti.
8. A tal fine gli enti aderenti soggetti alla revisione sono sottoposti alla stessa di norma entro un anno dalla data di adesione.
9. L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta immatricolazione da parte della

Confederazione.

10. Gli enti aderenti godono del diritto di partecipazione nelle fasi assembleari di pari livello, secondo le norme del presente Statuto.
11. Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal Consiglio di presidenza confederale.
12. L'adesione alla Confederazione comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali nei quali si articola la Confederazione.
13. Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.
14. Agli enti aderenti incombono i seguenti obblighi, anche se per le adesioni già in atto l'osservanza di essi non sia stata espressamente contemplata nelle deliberazioni relative:
 - a) osservare lo Statuto confederale, nonché quelli delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
 - b) uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dalla Confederazione, dalle Federazioni nazionali e dalle Unioni territoriali;
 - c) versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della Confederazione e delle Unioni territoriali, nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;
 - d) abbonarsi a "Italia Cooperativa";
 - e) comunicare all'Unione territoriale competente o alla Confederazione per gli enti nazionali od interregionali gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell'Unione o della Confederazione ha diritto di partecipare;
 - f) ricevere la revisione e il monitoraggio di cui alla lett. i) dell'art. 2 del presente Statuto;
 - g) ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire, in virtù

del riconoscimento conseguito ai sensi del D.L.C.P.S. 14-12-1947, n. 1577 e sue successive modifiche.

ART. 4

RECESSO ED ESCLUSIONI

1. Il recesso è regolato dall'art. 24 del Codice civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione confederale.
2. Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo se non sia stata comunicata e concordata preventivamente con la Confederazione secondo le procedure stabilite dal regolamento delle adesioni.
3. Della dichiarazione di recesso prende atto la Confederazione e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate.
4. L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al comma 7 dell' art. 3 o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione confederale centrale o periferica.
5. La deliberazione di esclusione spetta agli organi della Unione territoriale della provincia in cui ha sede legale l'ente. Per gli enti a carattere regionale e nazionale la deliberazione compete rispettivamente alla Unione regionale e alla Confederazione. Essa è sottoposta alla moratoria prevista dal regolamento delle adesioni per consentire un eventuale intervento dell' istanza di livello immediatamente superiore a quella che ha adottato la deliberazione.
6. Trascorso il termine di moratoria di cui al comma precedente, avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.
7. L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione.

8. I consorzi nazionali, nonché gli enti e le società di servizio, che sono strumenti attuativi delle politiche di sviluppo cooperativo della Confederazione, escludono le cooperative ad essi aderenti recedute dalla Confederazione, ovvero escluse dalla stessa.
-

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 5

L'ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE

1. Gli enti aderenti alla Confederazione sono organizzati in Federazioni nazionali corrispondenti ai diversi settori di attività e sono membri di associazioni di norma a circoscrizione provinciale o interprovinciale denominate "Confcooperative - Unione provinciale (interprovinciale) di (nome della provincia o delle province)" o regionale quando non sussistono i livelli organizzativi provinciale o interprovinciale denominate "Confcooperative - Unione regionale di ... (nome della regione)", nonché, qualora nella regione sussistano due o più Unioni provinciali o interprovinciali, di associazioni a circoscrizione regionale, costituite dalle medesime Unioni, denominate "Confcooperative - Unione regionale di ... (nome della regione)".
2. La denominazione abbreviata delle associazioni a circoscrizione provinciale o interprovinciale è "Confcooperative (nome della provincia o delle province)".
3. La denominazione abbreviata delle associazioni a circoscrizione regionale è "Confcooperative ...(nome della regione)".
4. Gli statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali, deliberati dalle rispettive assemblee, si uniformano allo Statuto confederale e ne riportano nel testo le norme che le riguardano nonché quelle concernenti gli associati. Gli stessi devono comprendere norme per assicurare adeguate rappresentanze settoriali e territoriali degli enti associati.
5. Il regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce i principi per la individuazione e la composizione degli organi delle Unioni territoriali in analogia a quello della Confederazione, prevedendo altresì modalità e garanzie di tutela delle minoranze.

6. Tali statuti e le loro eventuali proposte di modificazioni successive devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale della Confederazione.
7. L'istituzione di una Unione territoriale, nonché l'unificazione di due o più Unioni provinciali in un'unica Unione interprovinciale o regionale ovvero l'istituzione di due o più Unioni provinciali in luogo di una Unione interprovinciale o regionale, è deliberata dal Consiglio nazionale su proposta formulata dal Consiglio di presidenza.
8. L'organizzazione è ispirata al principio della massima autonomia e responsabilità degli organi intermedi ed a quello del decentramento organizzativo e di rappresentanza, in quanto compatibili col principio dell'unicità ed efficienza dell'organizzazione complessiva.
9. Correlativamente viene attribuito un potere di iniziativa complementare e sostitutivo alle diverse istanze organizzative per supplire a carenze e ritardi nell'attivazione delle corrispondenti istanze a livello inferiore.
10. Le condizioni e garanzie ed i limiti per tali interventi vengono definiti nel regolamento di attuazione.
11. E' istituito il fondo di solidarietà e perequazione per sostenere la coesione dello sviluppo organizzativo. Apposite norme regolamentari ne disciplineranno l'alimentazione e la gestione.

ART. 6

UNIONI PROVINCIALI O INTERPROVINCIALI

1. Le Unioni provinciali o interprovinciali rappresentano la Confederazione nell'ambito delle proprie circoscrizioni e vi esplicano, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confederazione, i compiti a questa attribuiti in campo nazionale dall' art. 2 del presente Statuto.
2. In particolare, sono compiti fondamentali delle Unioni provinciali o interprovinciali nonché di quelle regionali, quando non sussistono Unioni a livello territoriale inferiore: la promozione sul territorio di competenza di nuove iniziative cooperative e dello sviluppo degli enti aderenti; l'aggregazione di enti cooperativi operanti nel territorio di competenza;

l'attuazione dei servizi amministrativi, legali, fiscali, finanziari, tecnici ed economici agli enti aderenti; la promozione, progettazione e coordinamento dei processi di integrazione e di sviluppo.

3. In particolare spetta alle Unioni provinciali o interprovinciali designare, salvo diversa disposizione di legge, agli enti ed autorità provinciali e locali, i rappresentanti del Movimento cooperativo, dandone notizia alla Confederazione ed alla Unione regionale.
4. Le Unioni provinciali o interprovinciali promuovono e assicurano la partecipazione degli enti aderenti all'attività delle Unioni regionali e della Confederazione e li rappresentano nelle Assemblee per la elezione degli organi delle Unioni regionali e della Confederazione.
5. La Confederazione stabilisce nel Regolamento di attuazione le norme per la elezione degli organi delle Unioni territoriali e per l'esercizio della rappresentanza di cui al comma precedente, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - a) partecipano con diritto di voto alle assemblee delle Unioni territoriali gli enti aderenti in regola con i contributi verso l'Organizzazione confederale di cui all' art. 3, comma 14, lett. c), effettivamente versati e pervenuti in tempo utile prima dell' Assemblea stessa;
 - b) il numero dei voti spettanti ad ogni ente aderente ammesso viene fissato ai sensi dell' art. 10, comma 8, prevedendo che a ciascun ente non possano comunque spettare più di 8 voti;
 - c) sono eleggibili negli organi delle Unioni gli amministratori e i soci degli enti aderenti in regola con i contributi di cui sopra.
6. Le Unioni provinciali o interprovinciali devono uniformarsi alle direttive generali della Confederazione e dell'Unione regionale. Esse hanno l'obbligo di trasmettere gli avvisi di convocazione dei propri organi collegiali all'Unione regionale e alla Confederazione. La Confederazione e le Unioni regionali possono partecipare con proprio rappresentante alle sedute suddette.
7. Le Unioni provinciali e interprovinciali godono di autonomia patrimoniale, amministrativa e

funzionale nei limiti compatibili con le direttive generali di cui al comma precedente, e sono sottoposte al controllo della Confederazione e dell'Unione regionale. Delle obbligazioni contratte dalle Unioni rispondono le Unioni medesime con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto delle Unioni.

8. Le Unioni provinciali o interprovinciali determinano, nel rispetto delle decisioni confederali e delle Unioni regionali in materia, la misura dei contributi loro dovuti dagli enti aderenti.
9. Per motivi di coordinamento e conoscitivi, copie dei bilanci, dei verbali degli organi e delle relazioni sulla loro attività sono trasmesse alla Confederazione e all'Unione regionale che ai detti fini e in casi di necessità, potrà disporre accertamenti, informandone la Confederazione, alla quale vanno riferite le conclusioni e proposte del caso.
10. Nei casi in cui in un'unione territoriale siano riscontrate insufficienze o difficoltà organizzative imputabili anche all'assenza di una figura operativa stabile, il Consiglio di presidenza della Confederazione ai sensi dell'art. 15, ha facoltà, sentita l'Unione regionale competente quando trattasi di Unione provinciale o interprovinciale, di nominare presso detta unione il direttore pro-tempore. Al fine di rimuovere i limiti e le difficoltà riscontrate, al direttore pro-tempore spetta collaborare con il Presidente, dare esecuzioni alle deliberazioni degli organi dell'Unione, coordinare l'assistenza agli associati, dirigere complessivamente l'attività degli uffici dell'Unione
11. Nei casi di irregolarità o di constatata persistente inefficienza e/o inerzia organizzativa, il Consiglio di presidenza ha facoltà, sentita l'Unione regionale competente quando trattasi di Unione provinciale o interprovinciale o su proposta della stessa, di nominare un delegato confederale ai sensi dell'art. 15.
12. In casi particolarmente gravi, il Consiglio di presidenza potrà nominare un commissario ad acta con il compito di compiere gli atti specificamente a lui attribuiti dalla Confederazione.
13. Nei casi più gravi, il Consiglio di presidenza ha facoltà di sciogliere gli organi sociali dell'Unione e di nominare un commissario con il compito di rimuovere le irregolarità e le

inefficienze e che, entro il periodo di tempo stabilito dallo stesso Consiglio - periodo che di norma non può eccedere il termine massimo di due anni salvo il caso di proroghe particolarmente motivate - provveda alla convocazione dell'Assemblea dell'Unione per la ricostituzione degli organi sociali. La delibera di nomina del commissario sarà sottoposta a ratifica del primo Consiglio nazionale utile.

14. Qualora il Consiglio di presidenza valuti che le irregolarità o le disfunzioni siano tali da non poter essere eliminate da una gestione commissariale, il Consiglio medesimo propone al Consiglio nazionale di revocare la rappresentanza della Confcooperative nel territorio di pertinenza, dandone avviso agli enti aderenti ed agli enti pubblici e privati interessati al fine di ricostituire l'Unione su nuove basi.
15. Contro i provvedimenti di cui ai commi 11,12,13 e 14 è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione, senza effetto sospensivo.
16. Gli organi delle Unioni territoriali durano in carica 4 anni. L'Assemblea che provvede alla loro elezione è tenuta nel trimestre precedente l'Assemblea per l'elezione degli organi confederali e ad essa interviene un delegato confederale.
17. Le Unioni territoriali sono tenute a convocare l'assemblea annuale.

ART. 7

UNIONI REGIONALI

1. Le Unioni regionali e le strutture territoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano rappresentano la Confederazione nell'ambito delle proprie circoscrizioni e vi esplicano i compiti ad essa attribuiti in campo nazionale dall'art. 2 del presente Statuto.
2. In particolare, spetta alle Unioni regionali tenuto conto dell'art. 117 della Costituzione ed dei relativi provvedimenti legislativi:
 - a) rappresentare di fronte alle amministrazioni ed agli altri enti regionali, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confederazione, gli interessi e le indicazioni degli enti aderenti;
 - b) elaborare, nel quadro delle linee politiche della Confederazione, la politica

- cooperativa nell' ambito regionale;
- c) gestire le relazioni sindacali nel quadro delle direttive confederali con il concorso delle federazioni regionali ove costituite;
 - d) promuovere ed attuare iniziative ed intese volte a coordinare le attività di interesse comune, sia generali che settoriali, delle Unioni provinciali e/o interprovinciali delle rispettive regioni;
 - e) designare agli enti regionali, salvo diversa disposizione di legge, i rappresentanti del Movimento cooperativo aderente alla Confederazione, dandone notizia alla stessa;
 - f) promuovere la costituzione, di intesa con le Federazioni nazionali competenti, delle Federazioni regionali di cui al successivo art. 8, tra gli enti aderenti che operano negli specifici settori di attività, assicurandone il funzionamento;
 - g) eseguire, o concorrere ad eseguire per delega o incarico della Confederazione, la riscossione dei contributi dovuti dagli enti aderenti anche ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di vigilanza e revisione sugli organismi cooperativi;
 - h) istituire, d'intesa con le Unioni provinciali e/o interprovinciali, servizi in favore delle medesime e degli enti associati, mirando ad operare quale raccordo funzionale tra l'organizzazione locale e quella confederale;
 - i) collaborare con la Confederazione, quale Associazione nazionale giuridicamente riconosciuta del Movimento cooperativo, per l'adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni ispettive previste dal D.L.C.P.S. 14-12-1947, n. 1577, sue successive modificazioni e relative disposizioni di attuazione, secondo norme per l'effettuazione della revisione da formularsi dal Consiglio di presidenza confederale.
3. Le Unioni regionali godono di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale nei limiti compatibili con le direttive generali stabilite dalla Confederazione. Delle obbligazioni contratte dalle Unioni regionali rispondono le Unioni medesime con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni medesime in nome e per conto delle Unioni.

4. Le Unioni regionali, nel rispetto delle direttive confederali, determinano i contributi loro dovuti dagli enti associati.
5. Alle Unioni regionali, il Consiglio di presidenza confederale può affidare compiti di ispezione, sorveglianza ed intervento, sul funzionamento amministrativo e l'efficienza organizzativa delle Unioni provinciali e/o interprovinciali.
6. Le Unioni regionali devono uniformarsi alle direttive generali della Confederazione. Ad esse è fatto obbligo di trasmettere gli avvisi di convocazione delle riunioni dei propri organi alla Confederazione, la quale ha facoltà di farsi rappresentare nelle stesse.
7. Inoltre, per motivi di coordinamento e conoscitivi, copie dei bilanci, delle relazioni sull'attività svolta o programmata e dei verbali degli organi sono trasmesse dalle Unioni regionali alla Confederazione.
8. E' in facoltà della Confederazione disporre in ogni caso visite ispettive ai fini di accertamento.
9. Qualora si rilevino nel loro funzionamento irregolarità di qualsiasi natura o inefficienze, si applicano le disposizioni dei commi dal 10° al 14° dell'articolo precedente.
10. Alle Unioni regionali nel cui territorio non vi siano Unioni provinciali o interprovinciali si applicano le norme di cui all' art. 6.
11. Gli organi delle Unioni regionali durano in carica quattro anni. L'Assemblea che provvede alla loro elezione è tenuta nel trimestre precedente l'Assemblea per l'elezione degli organi confederali e ad essa interviene un delegato della Confederazione.
12. Le Unioni regionali sono tenute a convocare l'Assemblea annuale.

ART. 8

FEDERAZIONI NAZIONALI E REGIONALI

1. Le Federazioni, nell'ambito delle direttive generali della Confederazione e in applicazione dei rispettivi statuti, determinano le linee di azione del settore, curano la promozione e lo sviluppo degli enti aderenti nei rispettivi settori di attività, li assistono sul piano tecnico ed economico, ne curano l'attività legislativa specifica e li rappresentano, con l'intervento della

Confederazione, nella stipulazione di accordi o di contratti nazionali collettivi di lavoro.

2. La Confederazione attribuisce annualmente alle Federazioni nazionali un fondo per le spese di funzionamento secondo apposite norme regolamentari che prevedano anche criteri premiali e sanzionatori.
 3. Un rappresentante della Confederazione fa parte di diritto degli organi collegiali di ciascuna Federazione nazionale.
 4. Qualora si rilevino nel loro funzionamento irregolarità statutarie o gravi inefficienze, si applicano le disposizioni dei commi 11, 12 e 13, dell'art. 6.
 5. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione, senza effetto sospensivo.
 6. A livello regionale sono istituite Federazioni regionali di settore in corrispondenza delle rispettive Federazioni nazionali alle condizioni e con le modalità previste nel regolamento di attuazione.
 7. Le Federazioni regionali costituite hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio delle corrispondenti Federazioni nazionali secondo le norme stabilite in sede regolamentare.
 8. Gli statuti delle Federazioni regionali devono essere conformi ad uno schema di statuto deliberato dal Consiglio nazionale della Confederazione su proposta delle Federazioni nazionali interessate.
 9. Le Federazioni regionali sono sottoposte ai controlli e agli interventi analoghi a quelli previsti nei commi precedenti per le Federazioni nazionali, da espletarsi da parte delle Unioni regionali competenti, di intesa con le Federazioni nazionali interessate.
 10. Possono essere altresì istituiti per iniziativa e nell'ambito delle Unioni provinciali e/o interprovinciali, anche su proposta delle Federazioni nazionali comitati di settore in corrispondenza delle rispettive Federazioni nazionali.
-

TITOLO IV

ORGANI DELLA CONFCOOPERATIVE

ART. 9

ORGANI

Gli organi della Confederazione sono:

- l'Assemblea nazionale
- il Consiglio nazionale;
- il Consiglio di presidenza;
- il Presidente;
- il Segretario generale, se nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 10

COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale è costituita dai delegati degli enti aderenti di cui ai commi seguenti, dai Presidenti delle Unioni regionali, provinciali e interprovinciali e delle Federazioni nazionali e dai rappresentanti degli enti nazionali ed interregionali censiti nei ruoli nazionali.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente confederale su deliberazione del Consiglio nazionale, in via ordinaria, ogni 4 anni con i compiti di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo successivo e negli altri anni con i compiti di cui al comma 3 dell'articolo successivo e in via straordinaria, quando il Consiglio nazionale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia richiesta un numero di Unioni che rappresentano almeno un terzo degli enti aderenti ed in regola con i contributi.
3. I temi, gli argomenti e ogni altra modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio nazionale con regolamento che quando all'ordine del giorno è prevista l'elezione degli organi sociali o modifiche statutarie preveda anche un'apposita Commissione dell'Assemblea, di cui determina composizione e attribuzioni nonché quando occorra le modalità e i termini per la presentazione delle candidature a Presidente.

4. I delegati elettivi all' Assemblea nazionale sono nominati dai Consigli delle Unioni provinciali e interprovinciali, ovvero, nelle regioni in cui queste non vi siano, dai Consigli delle Unioni regionali, secondo le norme previste dal regolamento dell'Assemblea, salvo casi di inesistenza o irregolare funzionamento dell'Unione, nel qual caso decide la Commissione dell' Assemblea.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio nazionale e l'o.d.g. dei lavori, è trasmesso a tutti gli enti aderenti e alle Unioni provinciali, interprovinciali e regionali, almeno 90 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell' Assemblea quando l' o.d.g. prevede l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea anche tramite la pubblicazione su "Italia cooperativa" che, in questo caso, dovrà essere inviata a tutti gli enti aderenti.
6. Con l'avviso stesso il Presidente confederale comunica la data entro la quale i Presidenti delle Unioni provvederanno a convocare le Assemblee per la preliminare elezione degli organi delle Unioni e successivamente i Consigli per la discussione dei temi fissati per l' Assemblea e per l'elezione dei delegati.
7. Alle riunioni dei Consigli di cui al comma precedente interviene un delegato della Confederazione.
8. Il numero di delegati spettanti agli enti aderenti di ciascuna circoscrizione provinciale, interprovinciale, o regionale nelle regioni in cui non vi siano Unioni provinciali e/o interprovinciali, è fissato nel regolamento dell' Assemblea tenuto conto del numero degli enti aderenti, dell' ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo, anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.
9. Gli enti aderenti a carattere regionale e interprovinciale partecipano all'assemblea della Unione provinciale o interprovinciale della provincia in cui hanno la sede legale.
10. L' Assemblea nazionale nomina l'ufficio di presidenza, i Segretari, i Questori e la

Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi confederali. Negli altri casi è presieduta dal Presidente confederale.

11. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.
12. Le liste dei candidati a Consiglieri nazionali, da eleggere in seduta plenaria ai sensi del primo comma lettera b) del successivo art. 12, dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati all'Assemblea.
13. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio nazionale, del Consiglio di presidenza, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probiviri e gli ex Presidenti confederali. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto qualora non siano delegati, i Senatori e i Deputati della Repubblica in carica, che abbiano ricoperto o ricoprano incarichi direttivi nei vari gradi della Confederazione.

ART. 11

COMPITI DELL' ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale stabilisce gli indirizzi generali del Movimento cooperativo aderente e delle imprese sociali associate, in relazione ai temi ed argomenti proposti dal Consiglio nazionale, contenuti nell'o.d.g. di cui all'articolo precedente.
2. L'Assemblea formula in conseguenza il programma dell'attività confederale ed elegge ogni quattro anni il Presidente della Confederazione ed i membri del Consiglio nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
3. L'Assemblea negli altri anni esamina congiuntamente o disgiuntamente temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e delle imprese sociali, il rapporto sullo stato dell'organizzazione e lo stato di attuazione del programma confederale o formula proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.
4. Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.

5. L' Assemblea inoltre può trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione e alle imprese sociali qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.
6. Compete all' Assemblea deliberare sulle modifiche allo Statuto confederale proposte dal Consiglio nazionale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all' Assemblea. I delegati suddetti debbono farne richiesta di iscrizione all'o.d.g. dell' Assemblea almeno trenta giorni prima della data di essa, per l'esame preventivo da parte del Consiglio nazionale. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati all' Assemblea.

ART. 12

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale è composto:
 - a) dal Presidente della Confederazione;
 - b) da 75 membri eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, col sistema maggioritario e voto limitato a due terzi;
 - c) dai Presidenti delle Federazioni nazionali o loro delegati qualora i primi ne facciano già parte ad altro titolo;
 - d) dai Presidenti delle Unioni regionali e delle Unioni delle province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati qualora i primi ne facciano parte ad altro titolo.
2. I componenti del Consiglio nazionale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
3. Partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti del Consiglio di Presidenza che non ne facciano parte ad altro titolo, nonché gli ex Presidenti confederali.

Sono invitati al Consiglio nazionale, su proposta del Presidente, sei parlamentari, di norma due per la Camera dei Deputati, due per il Senato e due per il Parlamento Europeo, che siano espressione del Movimento cooperativo.
4. I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni

consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

5. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel Consiglio tra i membri eletti dall' Assemblea ai sensi della lett. b), comma 1 del presente articolo, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.
6. Alle sostituzioni si dovrà provvedere entro 90 giorni.
7. Il Consiglio potrà, in quanto osservato il principio della reciprocità, chiamare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni nazionali che svolgano attività di interesse cooperativo e attinenti l'impresa sociale .

ART. 13

COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall' Assemblea, programma l'attività operativa della Confederazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, elegge le cariche sociali, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione confederale.
2. In particolare, il Consiglio nazionale:
 - a) elegge uno o più Vicepresidenti e sedici membri - di cui almeno otto Presidenti di Unioni regionali - che compongono il Consiglio di presidenza, dei quali almeno due terzi tra i propri componenti;
 - b) stabilisce le condizioni di partecipazione, incluse le responsabilità degli enti e delle persone, agli organi ed all'attività della Confederazione;
 - c) approva i regolamenti di attuazione del presente Statuto;
 - d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il Regolamento dell'Assemblea e nomina la Commissione dell'Assemblea. Determina altresì il rapporto di rappresentanza tra enti aderenti e delegati ai fini della partecipazione e dell'esercizio del voto, fissando modalità e condizioni di partecipazione secondo quanto disposto all'art. 10, comma 8;

- e) autorizza la costituzione delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali ed approva gli statuti delle stesse nonché le loro eventuali successive proposte di modificazione;
- f) determina i mezzi di finanziamento della Confederazione, la misura dei contributi dovuti alla Confederazione dagli enti aderenti e i criteri per la riscossione dei contributi;
- g) approva il bilancio preventivo e consuntivo della Confederazione;
- h) delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;
- i) delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative e di altre tematiche, fissandone i temi;
- l) adotta i provvedimenti di sua competenza di cui agli art. 6, 7 e 8 del presente Statuto e ratifica i provvedimenti di cui agli stessi articoli;
- m) deferisce al Collegio dei probiviri le persone componenti gli organi della Confederazione, delle Federazioni nazionali, delle Unioni territoriali e delle Federazioni regionali che con il loro comportamento determinano danno e pregiudizio alla Confederazione e ne delibera la sospensione dalla carica;
- n) rassegna all'Assemblea le modifiche allo Statuto confederale da esso formulate o ad esso sottoposte ai sensi dell'art. 11);
- o) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente;
- p) esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;
- q) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi del Movimento ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei Probiviri;
- r) elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti in carica nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente

eletto dal Consiglio nazionale resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

ART. 14

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di presidenza è composto:
 - dal Presidente;
 - dai Vicepresidenti;
 - da sedici membri eletti ai sensi dell'art. 13 comma 2, lett. a), e dai Presidenti delle Federazioni nazionali
2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di presidenza di volta in volta o in via permanente dirigenti dell'organizzazione che svolgono specifici incarichi di particolare rilevanza per il movimento cooperativo e per l'impresa sociale.
3. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio di presidenza, decadono automaticamente dalla carica.
4. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio nazionale.

ART. 15

COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di presidenza cura la gestione e l'amministrazione della Confederazione e dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio nazionale.
2. In particolare:
 - a) predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio preventivo e consuntivo, recanti le evidenze di entrate e uscite delle Federazioni nazionali;
 - b) predisporre e sottoporre al Consiglio nazionale le determinazioni sulla misura dei contributi associativi dovuti alla Confederazione dagli enti aderenti;
 - c) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio nazionale;
 - d) adotta e revoca i provvedimenti di sua competenza di cui agli articoli 6, 7 e 8 del

- presente Statuto, nonché delega funzioni o affida incarichi alle Unioni regionali, provvedendo quando occorra alle relative revoche;
- e) provvede sulla struttura organizzativa confederale, mediante l'istituzione, regolamentazione e disciplina di servizi e comparti operativi;
 - f) delibera su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi confederali;
 - g) nomina il Direttore centrale e gli altri dirigenti operativi confederali, stabilendone compiti e funzioni;
 - h) propone al Consiglio nazionale modifiche ai regolamenti;
 - i) delibera sulla adesione dei Consorzi nazionali ed interregionali e di tutti gli enti a carattere nazionale nonché negli altri casi previsti dal regolamento delle adesioni;
 - l) nomina i rappresentanti confederali nei vari enti e commissioni a carattere nazionale ed interregionale;
 - m) esercita le funzioni non esplicitamente riservate dal presente Statuto al Consiglio nazionale, ovvero, in caso di urgenza, delibera su materie di competenza di quest'ultimo, chiedendo la relativa ratifica alla prima riunione utile.

ART. 16

PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Confederazione, ha la firma sociale, presiede il Consiglio nazionale, il Consiglio di presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi confederali.
2. Spetta al Presidente:
 - a) attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Confederazione;
 - b) curare i rapporti della Confederazione con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche nazionali, nonché con gli altri movimenti cooperativi e dell'impresa sociale in Italia ed all'estero;
 - c) convocare l'Assemblea, il Consiglio nazionale, il Consiglio di presidenza, i Convegni

nazionali;

- d) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dall' Assemblea, dal Consiglio nazionale e dal Consiglio di presidenza e, nei casi di urgenza, adottare i provvedimenti di competenza di quest'ultimo, salvo ratifica alla prima riunione di esso;
 - e) assumere, trasferire e licenziare il personale.
3. Il Presidente può delegare ad uno o più Vicepresidenti talune delle sue funzioni.
 4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato e, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano.

ART. 17

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Presidente confederale può proporre al Consiglio nazionale la nomina del Segretario generale, anche in persona diversa dai suoi componenti.
2. Il Segretario generale, nei limiti dei poteri conferiti, rappresenta la Confederazione a tutti gli effetti di legge ed esplica con continuità di impegno le funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio nazionale.
3. In particolare il Segretario generale attende al coordinamento della struttura confederale, partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza ed ha voto consultivo nel Consiglio nazionale e nel Consiglio di Presidenza, a meno che non ne faccia parte ad altro titolo come componente.

ART. 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi e due supplenti eletti, dall' Assemblea nazionale alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio. I componenti il Collegio dei revisori dei conti possono essere eletti anche al di fuori dei componenti l'Assemblea.
2. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Spetta al Collegio dei revisori dei conti vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità

dell'Organizzazione confederale centrale nonché assistere alle riunioni del Consiglio nazionale. Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza.

4. In caso di carenza dell'organo, il Consiglio nazionale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.

ART. 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio. I componenti il Collegio dei probiviri possono essere eletti anche al di fuori dei componenti l'Assemblea.
2. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. I soci e le persone componenti gli organi della Confederazione delle Federazioni nazionali, delle Unioni territoriali e delle Federazioni regionali della Confederazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso - relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni del Consiglio nazionale e degli altri organi istituzionali confederali.
4. I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la Confederazione oppure fra questi e le persone fisiche componenti gli organi confederali, delle Federazioni nazionali, delle Unioni territoriali e delle Federazioni regionali sempre relativamente ai rapporti sociali.
5. I probiviri decidono altresì su ogni questione di cui all'art. 13, comma m).
6. I Probiviri decideranno secondo equità, senza obbligo di osservare rituali formalità ed il lodo arbitrale non è impugnabile. E' fatto salvo il diritto al contraddittorio.
7. In caso di carenza dell'organo, il Consiglio nazionale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea che rinnova gli organi.

TITOLO V

PATRIMONIO E GESTIONE

ART. 20

PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE

1. Il patrimonio della Confederazione è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
 2. Sono entrate ordinarie:
 - a) i contributi associativi ordinari, integrativi o di tesseramento, assistenziali e per servizi resi, corrisposti dagli enti aderenti;
 - b) i contributi obbligatori per legge;
 - c) gli interessi e le rendite patrimoniali.
 3. Sono entrate straordinarie:
 - a) i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
 - b) i contributi di enti pubblici e privati;
 - c) ogni altra eventuale entrata.
 4. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.
 5. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 6. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
-

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE

ART. 21

INCOMPATIBILITA'

1. Al fine di preservare l'autonomia della Confederazione e di assicurare l'adeguato

funzionamento degli organi confederali, il regolamento di attuazione disciplina le incompatibilità tra le cariche di Presidente della Confederazione, di Federazione nazionale, di associazione territoriale e tra queste ed incarichi pubblici e in organizzazioni politiche, economiche e sociali, ed individua i requisiti di eleggibilità negli organi sociali nello spirito del presente Statuto.

ART. 22

SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE

1. Nel caso di scioglimento della Confederazione l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori.

ART. 23

DISPOSIZIONE SPECIALE

1. In relazione alla autonomia prevista nelle Regioni a statuto speciale per quanto riguarda la legislazione cooperativistica e la vigilanza sugli enti cooperativi, apposite convenzioni possono disciplinare le adesioni, le ispezioni, i rapporti organizzativi con le associazioni territoriali ed eventuali deroghe in materia di statuti.
2. Tali convenzioni e loro modificazioni devono essere approvate dal Consiglio nazionale della Confederazione.
3. Per le strutture territoriali della regione Valle d'Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 5 lett b), 16 e 11 degli articoli 6 e 7 si applicano fatte salve le disposizioni di legge in relazione alla forma societaria.

ART. 24

DISPOSIZIONE TRANSITORIA RIGUARDANTE LE CASSE RURALI-BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

1. Le Casse Rurali-Banche di Credito Cooperativo, in relazione alla loro particolare natura, aderiscono alla Confederazione tramite la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane.
2. Esse, pertanto, partecipano direttamente al pari di tutti gli altri enti aderenti, alla vita

associativa della Confederazione, ivi compreso l'Assemblea fin dalle fasi territoriali.

3. La revisione, se prevista dalle leggi o volontaria, in deroga all'art. 2 lettera i) del presente Statuto, è eseguita dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane (Federcasse) anche attraverso le Federazioni locali ad essa aderenti.
4. I contributi associativi, in deroga all'art. 3 del presente Statuto, vengono versati alla Confederazione dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, nelle misure stabilite dal Consiglio di presidenza della Confederazione.

ART. 25

NORME DI SALVAGUARDIA E ATTUAZIONE

1. Le Unioni regionali, provinciali e interprovinciali e le Federazioni nazionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della Confederazione, debbono provvedere all'adeguamento delle rispettive norme statutarie.
2. In caso di inosservanza, le disposizioni degli statuti delle Unioni e delle Federazioni nazionali in contrasto con le norme del presente Statuto sono sostituite di diritto dalle norme dello Statuto confederale in quanto applicabili.
3. Le Unioni provinciali e interprovinciali e le Unioni regionali adeguano la durata, la decorrenza e la scadenza dei mandati quadriennali degli organi a quelle degli organi confederali.